

Statuto dell'ARCA - Associazione Regionale Cori d'Abruzzo.

(modifica dello Statuto dell'Associazione redatto il 29 luglio 1983)

Art.1 - : L'Associazione Cori D'Abruzzo Costituita tra i gruppi corali operanti nella Regione Abruzzo fin dal 29 luglio 1983 modifica la propria denominazione **Associazione "ARCA - Associazione Regionale Cori D'Abruzzo"**.

L'Associazione non è fornita di Personalità Giuridica è apolitica e apartitica.

Art.2 - : L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore; attualmente è presso il domicilio del Presidente in L'Aquila, Via Moscardelli n. 16.

Art.3 - : L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

valorizzare, incentivare, qualificare il canto corale nelle sue più svariate accezioni e in tutti settori, anche sotto il profilo didattico;

sviluppare un particolare studio della musica corale abruzzese favorendo, fra i gruppi associati, ricerca, divulgazione, scambio di esperienza;

ottenere e mantenere la collocazione dell'attività dei cori nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento della Regione e degli Enti Locali;

essere veicolo della cultura corale in particolare e musicale in genere, dai centri più qualificati verso la periferia e comunque di promuovere e favorire le iniziative atte a rendere accessibile tale cultura;

coordinare convegni, seminari di studi, rassegne ed eventi attinenti la coralità;

produrre materiale discografico, nonché pubblicazioni ed articoli inerenti l'attività istituzionale dall'Associazione.

Art.4 - : Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, La Commissione Tecnico Artistica, Il Collegio dei Revisori, Il Comitato di Garanzia.

Art.5 - : L'Assemblea si compone di tutti i gruppi corali associati, ciascuno rappresentato da un membro. Si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di un terzo degli associati.

Sono di sua pertinenza:

a - l'elezione del Consiglio Direttivo per la maggioranza e del Collegio dei Revisori;

b - l'approvazione del bilancio e delle linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo;

c - l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;

d - ratifica le decisioni del Comitato di Garanzia.

Presiede le Assemblee il Presidente.

Le sedute assembleari sono valide con la presenza di metà più uno degli Associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli Associati in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei votanti.

In caso di modifiche statutarie è sempre necessaria la presenza delle metà più uno degli Associati.

Nelle sedute assembleari è ammessa una sola delega.

Art.6 - : Il Consiglio Direttivo che è l'organo deliberativo è in carica per tre anni, si compone di nove membri, cinque dei quali eletti dall'Assemblea e quattro, uno per Provincia , dai gruppi affiliati su scala provinciale. Sono eleggibili: cantori attivi, Direttori o Dirigenti di coro, persone rappresentanti dei cori iscritti, purché in regola con le quote sociali.

Il Consiglio Direttivo:

a - elegge il Presidente, i Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b - ratifica la nomina della Commissione Tecnico Artistica;

c - predispone il bilancio annuale e le linee programmatiche dell'Associazione;

d - delibera circa il Patrimonio;

e - stabilisce annualmente l'importo delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente, è valido con un minimo di cinque consiglieri, delibera con maggioranza di due terzi dei presenti.

Art.7 - : Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca le stesse. Può adottare provvedimenti necessari ed urgenti, salvo sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva a tali provvedimenti. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e, per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo della carica.

Art.8 - : IL Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo e fa le veci del Presidente nel caso di suo temporaneo impedimento.

Art.9 - : La Commissione Tecnico Artistica è l'organo consultivo su questioni tecnico musicali. Formula proposte di carattere programmatico. E' eletta dalla conferenza dei Maestri Direttori dei Cori , convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla propria elezione. La Commissione Tecnico Artistica è formata da cinque membri , uno dei quali vien eletto Presidente dagli altri. La carica di componente della Commissione Tecnico Artistica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

La durata in carica dei Commissari è triennale. I pareri della Commissione Tecnico Artistica son espressi in foglio scritto da conservarsi agli atti.

Art.10 - : Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri e dura in carica per tre anni. Controlla il bilancio e la regolarità della gestione sociale.

Art.11 - : Il Comitato di Garanzia assicura il rispetto delle norme dettate dal presente statuto. Ad esso è devoluta la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci o tra l'Associazione ed i soci. Si compone di tre membri nominati dall'Assemblea ordinaria anche fra non soci. Essi durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art.12 - : Sono ammessi come associati i gruppi corali operanti nella regione Abruzzo. La richiesta di associazione comporta l'accettazione del presente Statuto, dovrà essere sottoscritta dal Presidente e da almeno due membri del Direttivo del Gruppo richiedente e corredata dal curriculum del coro, dall'indicazione del numero dei cantori, da copia dell'eventuale Statuto del Gruppo e dalla ricevuta di pagamento

della quota di iscrizione.

Art.13 - : Il Patrimonio dell' Associazione si compone di:

a - quote associative;

b - contributi eventualmente erogati da Enti Pubblici o soggetti privati a qualsiasi titolo;

c - ogni accessione che comunque venga ad accrescere il Patrimonio stesso.

Art.14 - : Qualora il numero delle Provincie della Regione Abruzzo dovesse subire modifiche di legge, il numero dei membri del Consiglio Direttivo si adeguerà di conseguenza, senza bisogno di modificare il Presente Statuto, fermo restando che il numero degli eletti dall' Assemblea sarà pari a una volta il numero delle Provincie.

Art.15 - : Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme de legge sulle Associazioni.